

# Accordo quadro per la gestione delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali nelle aree di crisi complessa di Frosinone e Rieti

Anno 2019

La Regione Lazio e le Parti Sociali di seguito indicate:

- CGIL Roma e Lazio
- CISL Lazio
- UIL Lazio
- UGL Lazio
- Unindustria Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma, Frosinone, Rieti, Latina e Viterbo
- Federlazio
- Lega coop Lazio
- Confcooperative Lazio
- AGCI Lazio
- Confcommercio Lazio
- Confesercenti Lazio
- Confartigianato Imprese Lazio
- Casartigiani Lazio
- Coldiretti
- Confprofessioni Lazio
- CNA Lazio
- Confetra Lazio
- Federalberghi
- Cisl Lazio
- Confapi Lazio
- CDO
- ABI

- visto il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, così come modificato dal d.lgs. 24 settembre 2016, n. 185, che all'art. 44 co. 6 *bis* prevede, per l'anno 2016, la possibilità di disporre l'utilizzo delle risorse per gli ammortizzatori sociali in deroga destinandole preferibilmente alle aree di crisi complessa;

- visto il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 così come modificato dal d.lgs. 24 settembre 2016, n. 185, che all'art. 44 co. 11 *bis* prevede la possibilità per le imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa di beneficiare di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi;

- vista la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 ottobre 2016 n. 30;
- visto l'*Addendum* all'Accordo Quadro ammortizzatori sociali in deroga dell'11 gennaio 2016 tra la Regione Lazio e le Parti Sociali sottoscritto in data 8 novembre 2016;
- visti gli *addenda* all'Accordo Quadro del 8 novembre 2016 sottoscritti in data 1 dicembre e 19 dicembre 2016;
- visto il D.I. del 12 dicembre 2016, n. 1, con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno provveduto alla ripartizione delle risorse volte al finanziamento delle misure di cui all'art. art.44 c.11 *bis* del d.lgs. 148/2015 riconoscendo alla regione Lazio - per il 2016- l'importo di €26.000.0000,00;
- vista la legge 27 febbraio 2017, n. 19 di conversione del decreto milleproroghe 2016 (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244) con la quale è stata estesa al 2017 la possibilità per le imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa di beneficiare di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi (d.lgs. 148/2015, art. 44 c.11 *bis*);
- visto il D.I. del 5 aprile 2017 n.12, con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno provveduto alla ripartizione delle risorse volte al finanziamento delle misure di cui all'art. art.44 c.11 *bis* del d.lgs. 148/2015 riconoscendo alla regione Lazio - per il 2017- l'importo di € 19.602.472,25;
- vista la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 marzo 2017 n. 7;
- visto l'art. 53 ter, D.L. 24 aprile 2017, n. 50 recante "*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*", convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, che disciplina il finanziamento del "*Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa*" attraverso le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017;
- vista la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 giugno 2017 n. 13, avente ad oggetto "*trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134*";

- visto l'Accordo quadro ammortizzatori sociali per area di crisi complessa" sottoscritto tra la Regione Lazio e le Organizzazioni sindacali in data 17 luglio 2017;
- visto l'Accordo Quadro Regione Lazio – Parti Sociali del 28 febbraio 2018 finalizzato all'utilizzo delle risorse di cui all'art. 1, co. 139 della legge di bilancio 2018 n. 205/2017, volto al finanziamento dell'indennità di mobilità in deroga ex art. 53 ter del decreto –legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e al finanziamento della cassa integrazione straordinaria ex articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015;
- visto l'Addendum all' l'Accordo Quadro Regione Lazio – Parti Sociali del 28 febbraio 2018, sottoscritto in data 28.12.2018, con cui le Parti hanno convenuto di garantire il trattamento di mobilità in deroga a tutte le istanze pervenute e positivamente istruite nel 2018 fino al 1 gennaio 2019 e comunque per una durata non superiore a 12 mesi;
- visto l'art.1, comma 254, della legge 31 dicembre 2018, n. 145, il quale modificando l'art. 1, comma 139 della legge di bilancio 2018 (L n. 205/2017), prevede che la Regione Lazio può destinare ulteriori risorse fino al limite di 6 milioni di euro nell'anno 2018, per un massimo di dodici mesi, per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo territorio;
- considerato che rispetto ai 6 milioni di euro sopra citati, ad oggi risulta un residuo pari a 1.290.396,91 di cui € 202.480,05 utilizzato per i trattamenti a chiusura del 2018;
- visto l'art.1, comma 1136, lettera c) della legge n. 145 del 2018, il quale modificando l'art. 1, comma 139 della legge n. 205 del 2017, consente l'utilizzo delle risorse ivi indicate anche nell'anno 2019 per le medesime finalità;
- vista la nota prot. 37229 del 17.1.2019 con la quale la regione Lazio comunicava al Ministero del Lavoro il fabbisogno finanziario per la copertura per 2019 pari a 33,670.000 milioni di euro.
- vista la nota del MLPS – Direzione Generale AA.SS. e incentivi all'occupazione del 29.05.2019 acquisita al Protocollo Regionale con n. 414469 del 30.05.2019 con la quale è stato trasmesso il Decreto Interministeriale del 29 aprile 2019 n. 16 recante la ripartizione delle risorse.

alle Regioni, per il 2019, degli AA.SS. in deroga destinati alle aree di crisi complessa;

- considerato che nel territorio della Regione Lazio risultano presenti due aree di Crisi Industriale Complessa per le quali sono in corso i processi di reindustrializzazione:

- 1) SLL Rieti - D.M. 13 aprile 2011;
- 2) SLL Frosinone - D.M. 12 settembre 2016;

- considerato che nell'anno 2016, sono state sottoscritti n. 5 accordi di cassa integrazione straordinaria a favore di società operanti nel SLL di Frosinone per un totale di spesa pari a circa € 4.546.190,87;

- considerato che nell'anno 2017, sono stati sottoscritti n. 5 accordi di Cassa Integrazione Straordinaria a favore di n. 5 Società operanti nei SLL di Frosinone e Rieti per un importo totale di spesa pari a € 3.113.449,87 ed è stato riconosciuto il trattamento di mobilità in deroga per una durata pari a 12 mesi a n. 1.203 disoccupati per un importo totale di spesa pari a € 23.301.216,00;

- considerato che nell'anno 2018, sono stati sottoscritti n. 3 accordi di Cassa Integrazione Straordinaria a favore di n. 3 Società nei SLL di Frosinone e Rieti per un importo totale di spesa pari a € 3.177.216,00 ed è stato riconosciuto il trattamento di mobilità in deroga per una durata non superiore a 12 mesi a n. 1.521 disoccupati per un importo totale di spesa pari € 16.174.003,31;

- considerato che nell'anno 2019, sono stati sottoscritti n. 2 accordi di Cassa Integrazione Straordinaria a favore di n. 2 Società nei SLL di Frosinone e Rieti per un importo totale di spesa pari a € 1.317.369,12;

- ritenuto necessario adottare tra la Regione Lazio e le Parti Sociali, come sopra indicate, un Accordo quadro finalizzato all'utilizzo delle risorse di cui all' art. 1, comma 139 della Legge n. 205 del 2017 così come modificato dall' art.1, comma 1136, lettera c) della legge n. 145 del 2018, volto al finanziamento dell'indennità di mobilità in deroga ex art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e al finanziamento della cassa integrazione straordinaria ex art. 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015;

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo che definisce i criteri per la fruizione delle risorse di cui all' art. 1, comma 139 della Legge n. 205 del 2017 così come modificato dall' art.1, comma 1136, lettera c) della legge n. 145 del 2018, volto al finanziamento dell'indennità di mobilità in deroga ex art 53 ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e al finanziamento della cassa integrazione straordinaria ex articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

## Art. 2 – DESTINATARI DELLA MOBILITÀ IN DEROGA

Sono destinatari del presente accordo *“i lavoratori che operino in un' area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che alla data del 1 gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga”*.

Ai fini del presente accordo, così come indicato dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali all'incontro del 17 luglio 2017 i destinatari sono i lavoratori residenti nella Regione Lazio e che operavano in società aventi unità produttive ubicate nell'area di crisi industriale complessa del SLL di Frosinone o di Rieti.

## ART. 3 - DURATA DEL TRATTAMENTO DI MOBILITÀ IN DEROGA

Il trattamento di mobilità in deroga è riconosciuto fino ad esaurimento delle risorse disponibili ai destinatari di cui all'art. 2, senza soluzione di continuità, rispetto al precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga con scadenza nel periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019.

Il trattamento medesimo non potrà comunque eccedere i 12 mesi.

## ART. 4 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI MOBILITÀ IN DEROGA.

Le istanze di mobilità in deroga possono essere presentate nelle seguenti finestre temporali.

Entro il 31.08.2019	Per coloro che terminano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 30.09.2019
Entro il 30.11.2019	Per coloro che terminano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31.12.2019

## ART. 5 - PROCEDURA PER RICHIEDERE IL TRATTAMENTO DI MOBILITÀ IN DEROGA

Il lavoratore che intende beneficiare della indennità di mobilità in deroga, deve recarsi presso una organizzazione sindacale per l'attivazione della relativa procedura, dichiarando, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- di essere beneficiario di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga alla data del 1 gennaio 2017;
- di aver operato, alla data del licenziamento, in uno dei comuni rientranti nell'area di crisi industriale complessa di Rieti o di Frosinone;
- la data di cessazione del precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga che comunque deve essere ricompresa nell'intervallo temporale 1.1.2019 - 31.12.2019;
- di essere disponibile ad accettare la Politica Attiva che potrà essere offerta durante il periodo di fruizione della mobilità in deroga, pena la decadenza della stessa.

L'organizzazione sindacale raccoglie l'istanza del lavoratore nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo e provvede a presentare istanza *on line* alla Regione Lazio, utilizzando a tale scopo la piattaforma [www.portalavoro.regione.lazio.it](http://www.portalavoro.regione.lazio.it).

L'Area Vertenze e interventi a sostegno del reddito della Direzione Lavoro, istruisce le domande secondo l'ordine cronologico di arrivo e al fine di poter procedere con propria determinazione all'autorizzazione delle stesse, invia preventivamente all'Inps i dati ricevuti, al fine di riscontrare l'effettiva permanenza del diritto al proseguimento dell'indennità di mobilità.

All'esito del riscontro con l'INPS, la Regione Lazio invia al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e all'Anpal, l'elenco nominativo e il codice fiscale dei lavoratori interessati, la durata del trattamento in prosecuzione della mobilità in deroga e il costo dello stesso nonché il piano regionale di politiche attive. Previa valutazione del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali circa la sostenibilità finanziaria, la regione Lazio autorizza i trattamenti di mobilità in deroga nei limiti delle risorse disponibili.

La Regione Lazio trasmette all'INPS l'elenco delle autorizzazioni concesse ai fini della procedura di pagamento di competenza di quest'ultimo.

#### ART. 6 - TRATTAMENTO DI MOBILITÀ IN DEROGA CONDIZIONATO ALL'ATTIVAZIONE DI UNA POLITICA ATTIVA

Il trattamento di mobilità in deroga è condizionato all'attivazione di un percorso di politica attiva finalizzato al reinserimento occupazionale pena la decadenza dal beneficio di integrazione salariale.

Il lavoratore al quale è riconosciuto il diritto al trattamento di mobilità in deroga ex art. 53 ter L. 96/2017, nei 30 giorni successivi alla Determinazione regionale di autorizzazione al pagamento del trattamento di mobilità in deroga viene convocato dal CPI di riferimento ai fini della presa in carico e della sottoscrizione del Patto di Servizio personalizzato.

Nel corso del colloquio di orientamento individuale, verrà effettuata l'analisi del profilo professionale del lavoratore e sottoscritto il Patto di Servizio Personalizzato.

Il beneficiario del trattamento di mobilità in deroga a norma dell'art. 53 ter L. 96/2017 è tenuto ad attenersi ai comportamenti previsti nel patto di servizio personalizzato ex art. 20 d.lgs. 150/15 e soggiace agli obblighi e alle sanzioni di cui all'art. 21 d.lgs. 150/15.

A seconda del grado di occupabilità e dell'età anagrafica del beneficiario del trattamento di mobilità in deroga, l'utente verrà inserito in una delle seguenti misure di politica attiva:

### 1) Tirocini *under* 58

L'intervento ha l'obiettivo di favorire l'inserimento e il reinserimento delle persone nel mercato del lavoro dando la possibilità di acquisire delle nuove competenze direttamente presso le aziende dell'area di crisi complessa.

Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo.

L'attività di tirocinio rivolta a soggetti percettori di ammortizzatori sociali, non comporta la corresponsione dell'indennità di tirocinio a carico dell'azienda ospitante alla quale restano a carico le garanzie assicurative salvo diversa pattuizione tra il soggetto ospitante e il soggetto promotore nella convenzione di tirocinio.

Ai fini dell'attivazione della politica attiva del tirocinio *under* 58 i CPI promuovono l'elenco dei percettori del trattamento di mobilità in deroga alle aziende del territorio.

### 2) Lavori di pubblica utilità *over* 58

L'intervento è finalizzato a sostenere l'inserimento lavorativo delle persone con più di 58 anni di età (compresi coloro che, pur non avendo ancora compiuto il 58esimo anno di età, siano rientrati nell'8° salvaguardia) attraverso la promozione e l'attuazione, da parte degli enti locali, di progetti per la realizzazione di lavori e l'erogazione di servizi di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza.

A tal fine, la regione Lazio trasmette agli enti locali (Comuni o Province) dei SLL di Frosinone e di Rieti l'elenco dei percettori del trattamento di mobilità in deroga *over* 58.

Gli enti pubblici ricadenti nei Comuni dei SLL di Frosinone e di Rieti presentano, previa emanazione di un apposito avviso pubblico per manifestazione d'interesse, progetti che contemplino la realizzazione di

attività straordinarie per l'ampliamento dei servizi alla collettività territoriale di riferimento a carattere culturale, ambientale o socio-assistenziale, comunque non rientranti nell'ordinaria attività amministrativa dell'ente pubblico attuatore.

I lavori di pubblica utilità non possono essere attivati in sostituzione di attività già svolte in modalità diretta o indiretta.

Il beneficiario del trattamento di indennità di mobilità in deroga può altresì aderire all' Avviso pubblico "ADESIONE AL CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI OVER 30". L'Avviso è rivolto alle persone residenti nel territorio della regione Lazio, di età superiore ai 30 anni compiuti, in cerca di prima occupazione o di nuova occupazione, prive di impiego al momento dell'invio della adesione e all'avvio della misura (firma del CdR). L'avviso rimane aperto fino al 30 settembre 2019.

Durata delle misure di politica attiva

La durata delle misure di politica attiva di cui ai p.ti 1) e 2) è di massimo 6 mesi e non può superare il periodo di fruizione del periodo di mobilità in deroga riconosciuto al destinatario.

#### ART. 7- RISORSE DISPONIBILI

Al fine di finanziare gli interventi di cui al presente accordo, le Parti convengono che le risorse del Decreto Interministeriale del 29 aprile 2019 n. 16, pari a € 25.674.253,71 unitamente al residuo del 2018 pari a 1.290.396,20 meno € 202.480,05 già spese per le chiusure 2018, sono così ripartite:

Totale risorse: 26.762.169,8

Totale accordi CIGS già sottoscritti: € 1.317.369,12

**Totale risorse disponibili per mob. e cigs anno 2019: € 25.444.800,7:**

- € 22.662.169,86 alla mobilità in deroga;
- € 2.782.630,88 (al netto delle risorse già impegnate) alla CIGS per aree di crisi complessa.

Le Parti convengono la possibilità di ridistribuire le risorse per i suddetti trattamenti qualora dovessero registrarsi fabbisogni diversi e ulteriori rispetto alle quote di riserva previa informativa alle Parti Sociali.

8 - NORME FINALI
















Le parti si impegnano a monitorare periodicamente l'andamento operativo e finanziario dell'intervento e ad assumere eventuali ulteriori determinazioni qualora intervengano nuove precisazioni sull'operatività dell' art. 1, comma 139 della Legge n. 205 del 2017 così come modificato dall' art.1, comma 1136, lettera c) della legge n. 145 del 2018, da parte del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali e/o dell'INPS.

Le Parti si impegnano a convocare un tavolo di verifica sull'andamento dell'Accordo entro il mese di ottobre 2019.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 5 giugno 2019

- REGIONE LAZIO
- CGIL Roma e Lazio 
  - CISL Lazio 
  - UIL Lazio 
  - UGL Lazio 
  - Unindustria Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma, Frosinone, Rieti, Latina e Viterbo 
  - Federlazio 
  - Lega coop Lazio 
  - Confcooperative Lazio
  - AGCI Lazio
  - Confcommercio Lazio
  - Confesercenti Lazio
  - Confartigianato Imprese Lazio 
- 
- 
- 
- 
- 

- Casartigiani Lazio
- Coldiretti
- Confprofessioni Lazio
- CNA Lazio
- Confetra Lazio
- Federalberghi
- CisaL Lazio
- Confapi Lazio
- CDO
- ABI

